SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 30 aprile 2007, n. **112.**

Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento» . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Istituzione del Servizio studi dipartimentale . . . . . Pag. 19

DECRETO 23 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, terza e quarta tranche. Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 12 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici dell'ACI del pubblico registro automobilistico di Aosta. Pag. 23

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano. Pag. 23

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico della Spezia . . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico di Genova . . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi Pag. 25

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia Pag. 25

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari. Pag. 26

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali . . . . Pag. 27

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfacaina» . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Overal» . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Articaina Anister». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actiribexen» Pag. 27

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 21 giugno 2007 della Banca d'Italia, recante: «Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio.» . . . . Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171/L

LEGGE 30 luglio 2007, n. **111.**

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

07G0130

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

REGOLAMENTO 13 luglio 2007.

Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 7).

07A06827

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2007, n. **112.**

Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, recante l'istituzione di un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, di seguito denominata «legge»;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge che prevede di darvi attuazione con apposito decreto del Ministro, entro due mesi dalla sua entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;

Vista la nota del 19 giugno 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DI CONCERTO CON

i Ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

PREVIO ESAME CONGIUNTO CON

la Banca d'Italia;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Acquirer ID: codice identificativo dell'Istituto bancario che ha convenzionato l'esercente;

b) Apparecchio POS: (point of sale) apparecchiatura automatica, installata presso gli esercizi commerciali, che consente il pagamento, tramite l'utilizzo di una carta, di beni acquistati o di servizi ricevuti;

c) Atm: (automated teller machine) Sportello automatico abilitato al prelievo di banconote (cash dispenser) e/o all'effettuazione di altre operazioni (self service, ecc.);

d) CAB (codice di avviamento bancario): numero composto da cinque cifre che identifica la filiale della banca;

e) Codice ABI: numero composto da cinque cifre che identifica la banca;

f) Codice PAN (primary account number): codice identificativo univoco della carta di pagamento (sia di debito che di credito);

g) Codice SIA: codice identificativo della convenzione stipulata con l'esercente, assegnato dalla SIA S.p.a. (società fornitrice di soluzioni tecnologiche per il settore bancario e finanziario);

h) GIPAF: gruppo interdisciplinare di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento;

i) PIN: (personal identification number) codice numerico di identificazione personale che abilita il titolare all'utilizzo della carta di pagamento;

l) Terminal ID: codice identificativo univoco che contraddistingue l'apparecchio POS;

m) UCAMP: Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

Art. 2.

Individuazione delle società segnalanti

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le società segnalanti cui all'articolo 1, comma 3, della legge, in qualità di intermediari abilitati, sono tenute a trasmettere all'UCAMP il formulario di cui all'esemplare in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel formulario le società indicano espressamente se gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto vengono adempiuti nonché se le facoltà dal medesimo concesse vengono esercitate:

a) direttamente;

b) da altra società segnalante appositamente delegata.

2. Le caratteristiche di conferimento dell'incarico o della delega, nel caso previsto alla lettera *b)* di cui al precedente comma, devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati e delle informazioni.

3. Sulla base dei formulari pervenuti, l'UCAMP istituisce la lista nominativa delle società segnalanti le quali sono tenute, altresì, a comunicare con lo stesso mezzo le successive variazioni.

Art. 3.

Obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni

1. Le società segnalanti sono tenute a comunicare all'UCAMP i dati di cui all'articolo 6 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*), di seguito denominati Dati, e le informazioni di cui all'articolo 7 (lettere *a*, *b*, *c*), di seguito denominate Informazioni, secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente decreto.

Art. 4.

Alimentazione e accesso all'archivio informatizzato

I. I Dati e le informazioni alimentano un archivio informatizzato appositamente istituito sotto la titolarità e la responsabilità dell'UCAMP ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge.

2. Le società segnalanti immettono nell'archivio informatizzato i dati e le informazioni secondo quanto previsto nell'articolo 10.

3. Le stesse società consultano l'archivio informatizzato secondo quanto previsto nell'articolo 11.

4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio sono contenute in un manuale operativo redatto dall'UCAMP, in accordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*, il manuale operativo viene reso noto ai partecipanti al sistema mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché, ai fini di una capillare diffusione, sul sito Internet dell'Associazione Bancaria Italiana.

Art. 5.

Struttura dell'archivio informatizzato

1. L'archivio informatizzato è strutturato su quattro livelli:

a) il primo livello contiene la lista nominativa di cui all'articolo 2, comma 3, la descrizione delle principali tipologie di carte di pagamento, la normativa di riferimento ed ogni altro elemento di carattere divulgativo. Il contenuto del primo livello è pubblicato sull'apposito sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) il secondo livello contiene l'elaborazione dei dati statistici, in forma anonima, concernenti le frodi realizzate con le carte di pagamento ed è accessibile alle società segnalanti. L'accesso al secondo livello può essere altresì consentito ad altri enti interessati, previa autorizzazione del titolare dell'archivio;

c) il terzo livello contiene i dati ed è accessibile alle società segnalanti, secondo quanto previsto nell'articolo 11;

d) il quarto livello contiene le Informazioni ed è accessibile alle società segnalanti, secondo quanto previsto nell'articolo 11.

Art. 6.

D a t i

1. I Dati sono composti da:

a) elementi identificativi della società segnalante e data della segnalazione;

b) elementi identificativi dei punti vendita gestiti da esercenti nei cui confronti sia stata esercitata la revoca di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge:

1) codice SIA o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;

2) insegna;

3) ragione o denominazione sociale;

4) indirizzo;

5) località;

6) provincia;

7) codice avviamento postale;

8) numero d'iscrizione alla Camera di Commercio;

9) partita IVA;

10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;

11) categoria merceologica;

12) Terminal ID degli apparecchi POS;

13) data della convenzione;

14) data della cessazione di efficacia della convenzione;

15) causale della revoca della convenzione:

15.1) motivi di sicurezza;

15.2) esercente denunciato all'autorità giudiziaria per condotte fraudolente;

16) estremi della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria;

c) elementi identificativi delle transazioni di cui all'articolo 2, lettera *c)*, della legge:

1) numero della carta;

2) data di scadenza;

3) data della transazione;

4) importo e divisa;

5) codice ABI/acquirer ID;

6) codice di autorizzazione;

7) codice PAN;

8) motivo del disconoscimento:

8.1) carta rubata;

8.2) carta smarrita;

8.3) carta contraffatta;

8.4) carta non ricevuta;

8.5) utilizzo fraudolento del codice carta emessa;

8.6) carta utilizzata con falsa identità;

9) codice SIA o altro codice identificativo assegnato al punto vendita ove è avvenuta l'operazione;

10) insegna;

11) Terminal ID, qualora la transazione sia stata effettuata presso un terminale POS;

12) codici identificativi dello sportello automatico, qualora la transazione sia stata effettuata su circuito nazionale Bancomat;

13) estremi della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria dal legittimo titolare della carta;

d) elementi identificativi dei punti vendita i cui esercenti abbiano stipulato contratti di rinnovo di cui all'articolo 2, lettera *b)*, della legge:

1) codice SIA o altro codice identificativo della nuova convenzione assegnato al punto vendita;

2) insegna/e;

3) ragione o denominazione sociale;

4) indirizzo;

5) località;

6) provincia;

7) codice avviamento postale;

8) numero d'iscrizione alla Camera di Commercio;

9) partita IVA;

10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;

11) categoria merceologica;

12) Terminal ID degli apparecchi POS;

13) data della precedente revoca (se disposta dalla stessa società che segnala la nuova convenzione);

e) elementi identificativi degli sportelli automatici di cui all'articolo 2, lettera *d)*, della legge:

1) indirizzo;

2) località;

3) provincia;

4) codice avviamento postale;

5) codice ABI;

6) CAB Atm;

7) numero Atm;

8) fornitore e modello Atm;

9) manomissione effettuata tramite:

9.1) apposizione di pannello (frontalino);

9.2) manomissione del lettore di carte per l'accesso al locale interno ove è dislocato l'Atm;

9.3) altro;

10) modalità di cattura del PIN:

10.1) microtelecamera;

10.2) telecamera o macchina fotografica, a distanza;

10.3) tastiera sovrapposta;

10.4) altro.

Art. 7.

Informazioni

1. Le Informazioni sono composte da:

a) elementi identificativi della società segnalante e data della segnalazione;

b) elementi identificativi dei punti vendita sottoposti a monitoraggio:

1) codice SIA o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;

2) insegna;

3) ragione o denominazione sociale;

4) indirizzo;

5) località;

6) provincia;

7) codice avviamento postale;

8) numero d'iscrizione alla Camera di Commercio;

9) partita IVA;

10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la convenzione;

11) categoria merceologica;

12) Terminal ID degli apparecchi POS;

13) motivo del monitoraggio:

13.1) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *a)*, punto 1);

13.2) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *a)*, punto 2);

13.3) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *a)*, punto 3);

c) elementi identificativi delle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio:

1) numero della carta;

2) data di scadenza;

3) data, importo e divisa delle operazioni;

4) codice PAN;

5) codice ABI/acquirer ID;

6) autorizzazioni concesse (numero autorizzazione);

7) autorizzazioni negate;

8) codice SIA o altro codice identificativo assegnato al punto vendita;

9) insegna;

10) categoria merceologica;

11) Terminal ID degli apparecchi POS;

12) motivo del monitoraggio:

12.1) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *b)*, punto 1);

12.2) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *b)*, punto 2);

12.3) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 8, lettera *b)*, punto 3).

Art. 8.

Rischio di frode

1. Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri:

a) con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7, lettera *b)*:

1) cinque o più richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;

2) tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;

3) richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di vendita;

b) riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all'articolo 7, lettera *c)*:

1) sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento;

2) una ovvero più richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento;

3) due o più richieste di autorizzazione provenienti da Stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di sessanta minuti.

Art. 9.

Periodo di monitoraggio

1. La società segnalante notifica al titolare dell'archivio l'apertura del periodo di monitoraggio, nel momento in cui viene raggiunto uno dei parametri di cui all'articolo 8. Tale periodo non può superare i quindici giorni per le informazioni relative agli esercenti e le settantadue ore per le Informazioni relative alle carte di pagamento.

2. Relativamente alle Informazioni di cui all'articolo 7, lettera *b)*, la società segnalante comunica all'UCAMP l'esito del monitoraggio in termini di «revoca dell'esercizio convenzionato» o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'UCAMP riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, le Informazioni relative alla avvenuta revoca dell'esercizio, ovvero provvede alla loro cancellazione.

3. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 7, lettera *c)*, la società segnalante comunica all'UCAMP l'esito dell'accertamento in termini di «transazione non riconosciuta dal titolare della carta di pagamento», o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'UCAMP riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera *c)*, le informazioni relative alla transazione non riconosciuta, ovvero provvede alla loro cancellazione.

4. In caso di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'UCAMP provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni.

Art. 10.

Modalità e termini di immissione dei Dati e delle Informazioni nell'archivio

1. Le società segnalanti assicurano l'esattezza e la completezza dei Dati e delle Informazioni che alimentano l'archivio informatizzato.

2. I Dati di cui all'articolo 6 sono immessi, per via telematica, attraverso l'utilizzo delle reti delle pubbliche amministrazioni e delle società segnalanti, nell'archivio informatizzato non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della società segnalante.

3. I provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dei Dati immessi nell'archivio informatizzato sono eseguiti dalla società che ha originato la segnalazione o, d'ufficio, dall'UCAMP. In tal caso i dati immessi

non sono più consultabili e la loro traccia viene conservata nell'archivio informatizzato al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione della segnalazione.

4. Le Informazioni di cui all'articolo 7 sono immesse, per via telematica, nell'archivio informatizzato immediatamente dopo l'apertura del periodo di monitoraggio ovvero non appena disponibili e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della società segnalante.

5. L'UCAMP verifica la completezza dei Dati e delle informazioni immessi e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.

Art. 11.

Consultazione dei Dati e delle Informazioni

1. La consultazione dei Dati da parte delle società segnalanti non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.

2. La consultazione delle Informazioni da parte delle società segnalanti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP. Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta a quelle società che ne fanno espressa richiesta e che risultano aver comunicato, con regolarità e completezza, le Informazioni di cui all'articolo 7.

Art. 12.

Controllo sul corretto funzionamento dell'archivio

1. L'UCAMP, nell'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento, sovrintende al corretto funzionamento dell'archivio e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità di trasmissione dei Dati e delle Informazioni.

Art. 13.

Decorrenza e permanenza dell'iscrizione dei Dati

1. I Dati di cui all'articolo 6 sono comunicati al titolare dell'archivio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e restano iscritti nell'archivio informatizzato per tre anni.

Art. 14.

Gruppo di lavoro

1. Il GIPAF, di cui all'articolo 1 della legge, è composto da esperti in materia di carte di pagamento ed è formato da due rappresentanti, di cui un titolare ed un supplente, delle seguenti amministrazioni, istituti ed organi: Ministero dell'economia e delle finanze (UCAMP), Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Banca d'Italia.

2. Ai lavori del GIPAF partecipano altresì esperti delle Forze di polizia, designati dall'Ufficio di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'interno, dell'Associazione Bancaria Italiana e delle società segnalanti. Possono essere inoltre invitati a partecipare ai lavori esperti di altre società, intermediari finanziari, enti, organismi, anche internazionali, nonché pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal GIPAF, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge.

3. Le riunioni del GIPAF sono presiedute dal direttore dell'UCAMP.

4. Il GIPAF si riunisce, di norma, quattro volte l'anno.

5. Per la partecipazione ai lavori del GIPAF non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.

Art. 15.

Scambio di dati con la Banca d'Italia

1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, della legge, l'UCAMP consulta i dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite mediante procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

2. Le richieste relative alle aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato sono definite di volta in volta d'intesa tra la Banca d'Italia e l'UCAMP.

Art. 16.

Accesso ai Dati ed alle Informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e le Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, accedono ai Dati ed alle Informazioni contenuti nell'archivio informatizzato, attraverso un collegamento tra il predetto archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra l'UCAMP e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Eventuali risultati di specifico interesse e gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, diversi dai Dati e dalle Informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'archivio informatizzato, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento, sono comunicati dall'UCAMP al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del GIPAF, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra l'UCAMP e la predetta Direzione centrale.

Art. 17.

Competenze ed organizzazione dell'UCAMP

1. L'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento svolge i seguenti compiti:

a) analisi e monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle informazioni concernenti la falsificazione dell'Euro, per le finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 21 giugno 2001 e per le valutazioni dell'impatto economico; raccordo con le autorità nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione dell'Euro;

b) prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;

c) promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali; sulla falsificazione dell'Euro; formazione specialistica agli operatori per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.

2. Ai soli fini organizzativi e senza ulteriori oneri e con l'utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento si articola nelle seguenti aree: Euro; Carte di pagamento; Credito al consumo; Formazione.

3. Alle dipendenze funzionali del direttore dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento opera personale della Guardia di Finanza, a cui è preposto un ufficiale.

Art. 18.

Assegnazione del personale all'UCAMP

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, eventualmente assegnato all'UCAMP, è assoggettato ad un percorso formativo della durata minima di cinque giorni. La formazione riguarda materie di carattere prevalentemente tecnico e specialistico oggetto dell'attività istituzionale dell'Ufficio. I corsi di formazione sono organizzati nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di costituire un archivio storico, le società segnalanti comunicano i Dati relativi ai punti vendita di cui all'articolo 6, lettera *b)*, riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge, l'UCAMP, sentito il GIPAF, provvede ad identificare eventuali ulteriori tipologie di carte di pagamento a spendibilità generalizzata, emesse da intermediari abilitati, da assoggettare al sistema di prevenzione previsto dalla legge.

4. Al fine di consentire un più efficace contrasto alle frodi sulle carte di pagamento, l'UCAMP promuove, nell'ambito del GIPAF, appositi approfondimenti atti ad adottare ogni iniziativa diretta a favorire l'inserimento della riproduzione fotografica nelle carte di pagamento ovvero di altra modalità equivalente volta a consentirne la riconducibilità al titolare.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 249

ALLEGATO

La sottoscritta società segnalante garantisce che il trattamento dei dati personali viene espletato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità previste dalla Legge e secondo quanto stabilito dal presente decreto e dal manuale operativo per l'utilizzo dell'archivio informatizzato ed assicura inoltre:

A) di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a rendere sicura la protezione dei dati;

B) di fornire un'adeguata informativa agli interessati circa gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni stabiliti dal presente decreto.

La sottoscritta società segnalante, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fornisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF-Ucamp) le seguenti informazioni:

Codice ABI (*) __ __ __ __ __

Denominazione/Ragione sociale (*) ________________________________

____

* * * * * * *

RIFERIMENTI OPERATIVI/ORGANIZZATIVI

Nominativo/i ____

Ufficio/i (*) ____

Indirizzo/i ____

Telefono/i (*)______________________ **Fax** ______________________

E-mail (*) ____

RIFERIMENTI PER SICUREZZA APPLICATIVA (MODSIA/BICRYPT) PER SOCIETA' SEGNALANTI DIRETTE (di norma sono richiesti due nominativi):

Nominativo 1____________________________ **Ufficio** (*)____________________

Indirizzo ____

Telefono/i (*)______________________ **Fax** ______________________

E-mail (*) ____

(*) Campi obbligatori

Nominativo 2_____________________________ **Ufficio (*)**___________________

Indirizzo ____

Telefono/i (*)______________________ **Fax** ______________________

E-mail (*) ____

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA[1]:

La modalità di partecipazione, indicata di seguito, è relativa al servizio nella sua globalità, e non ai singoli segmenti (pertanto, la società segnalante che si dichiara DIRETTA/INDIRETTA lo sarà per tutti i segmenti previsti dall'Archivio: DATI e INFORMAZIONI e per tutte le funzionalità erogate: ALIMENTAZIONE, CONSULTAZIONE, DIVULGAZIONE).

Si fa presente che l'obbligatorietà della fase di ALIMENTAZIONE, da società segnalanti ad UCAMP, è disciplinata, per i singoli segmenti, dai riferimenti normativi.

☐ **SOCIETA' SEGNALANTE DIRETTA**

☐ **SOCIETA' SEGNALANTE INDIRETTA**

Marcare ("X") la modalità prescelta (doppio click sul riquadro prescelto e impostare il parametro "VALORE PREDEFINITO" con l'opzione "SELEZIONATO")

Si fa presente che:
UCAMP procederà alla verifica della ricorrenza della Ragione sociale/Codice ABI del dichiarante, desumibile dalla documentazione inviata.
L'accesso al sistema in modalità INDIRETTA dovrà essere confermato anche dalla relativa società segnalante DIRETTA, mediante inserimento del codice ABI della segnalante INDIRETTA tra le eventuali tramitate.

se "DIRETTA": indicare anche se svolge il ruolo di tramite operativo (applicativo):

☐ **SI**

☐ **NO**

Marcare ("X") la modalità prescelta (doppio click sul riquadro prescelto e impostare il parametro "VALORE PREDEFINITO" con l'opzione "SELEZIONATO")

____

[1] le modalità indicate sono valide per l'intero Archivio (DATI e INFORMAZIONI) e per le varie funzionalità (ALIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE, CONSULTAZIONE). Unica eccezione rispetto a quanto indicato è prevista per il modulo B (alimentazione DATI – ATM MANOMESSI)

Se la risposta al punto precedente é "SI", di seguito deve essere riportato l'elenco delle società segnalanti indirette per le quali si effettua la tramitazioni applicativa:

1. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
2. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
3. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
4. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
5. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
6. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
7. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
8. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
9. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
10. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
11. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
12. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
13. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
14. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
15. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
16. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
17. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
18. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
19. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______
20. Codice ABI _ _ _ _ _ Denominazione ______

nota: nel caso in cui l'aderente diretto abbia più di 20 aderenti indiretti tramitati operativamente occorre predisporre un allegato al formulario con l'elenco completo del codici ABI tramitati.

se "INDIRETTA": <u>indicare il codice ABI e la Denominazione del proprio tramite operativo:</u>

Codice ABI (*) _ _ _ _ _

Denominazione/Ragione sociale (*) ______________________________

<u>NOTE PER IL SERVIZIO DIVULGAZIONE SEGMENTO DATI:</u>

1) l'attivazione dell'adesione alla divulgazione giornaliera su RNI, relativa al SEGMENTO DATI, in modalità File Transfer, è facoltativa e:

- **<u>per le società segnalanti dirette,</u> dovrà essere richiesta a UCAMP direttamente dalla stessa società previa compilazione del MODULO A) PARTE 1 del presente FORMULARIO;**
- **<u>per le società segnalanti indirette</u> dovrà essere richiesta dalla stessa società al proprio tramite operativo.**

<u>NOTE PER ALIMENTAZIONE DEL SEGMENTO DATI – ATM MANOMESSI</u>:

1) al fine di evitare una doppia segnalazione (una verso il PSM - Presidio Sicurezza Monetica e una verso il SIPAF) da parte delle società segnalanti, per tutti gli aderenti al PSM la trasmissione dei DATI relativi agli ATM manomessi è effettuata direttamente dal Presidio Sicurezza Monetica gestito da SIA in nome e per conto di CO.GE.BAN.

Per le società segnalanti non aderenti al PSM valgono le stesse modalità di partecipazione indicate nelle pagine precedenti del formulario (dirette e indirette).

Nel successivo MODULO B si dovrà indicare l'eventuale esclusione dalla segnalazione dei DATI relativi agli ATM manomessi in quanto la società segnalante non è proprietaria di nessun terminale ATM.

*** -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -*- * -***

<u>ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO</u>:

Il presente formulario deve essere compilato dalle società segnalanti ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, responsabili dell'integrità, l'esattezza e la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto di attuazione.
La società segnalante deve indicare se gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto e le facoltà concesse dallo stesso decreto, vengono adempiuti ovvero esercitati direttamente, o per il tramite di altra società segnalante appositamente delegata. Tale delega deve essere espressamente indicata ed è valida per tutti i segmenti dell'Archivio e per tutte le funzionalità (con eccezione per gli aderenti al Presidio Sicurezza Monetica come indicato nel modulo B).

Il presente formulario deve essere debitamente sottoscritto dalla società segnalante e successivamente inviato – entro i termini previsti dalla normativa - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
UCAMP – Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

MODULO A) richiesta divulgazione DATI da società segnalante DIRETTA

La parte seguente è riservata unicamente alle società segnalanti obbligate all'alimentazione e che hanno optato per la modalità di segnalazione DIRETTA.

SEGMENTO DATI[2]

Divulgazione giornaliera su RNI (Rete Nazionale Interbancaria) in modalità File Transfer

☐ **SI**

☐ **NO**

Marcare ("X") la modalità prescelta (doppio click sul riquadro prescelto e impostare il parametro "VALORE PREDEFINITO" con l'opzione "SELEZIONATO")

(Luogo e data) (Timbro e firma autorizzata)

[2] la definizione dei DATI divulgabili e del relativo tracciato record è indicata nel manuale operativo (documento SIPAF-RI-001 Standard Applicativi)

MODULO B) alimentazione DATI ATM manomessi

Come già indicato nelle note precedenti la trasmissione dei DATI, relativi ai terminali ATM manomessi (cfr. art. 6 lettera e) del presente decreto), avviene con le seguenti modalità:

- *per tutti gli aderenti al servizio PSM – Presidio Sicurezza Monetica: sarà cura del gestore del Presidio stesso predisporre e segnalare all'Archivio SIPAF (Sistema Informatizzato Prevenzione Amministrativa Frodi Carte di Pagamento) il flusso previsto dal manuale operativo;*
- *per i non aderenti al servizio PSM – Presidio Sicurezza Monetica: valgono le regole di partecipazione alla procedura SIPAF indicata nei fogli precedenti del formulario (società segnalante diretta o indiretta)*
- *le società segnalanti che, pur aderendo al SIPAF, non sono proprietarie di terminali ATM devono indicare nel punto successivo che l'obbligo di alimentazione del segmento DATI relativamente agli ATM manomessi "non è applicabile".*

☐ **Aderente al PSM – Presidio Sicurezza Monetica**

☐ **NON Aderente al PSM – Presidio Sicurezza Monetica**

☐ **Non applicabile**

Marcare ("X") la modalità prescelta (doppio click sul riquadro prescelto e impostare il parametro "VALORE PREDEFINITO" con l'opzione "SELEZIONATO")

(Luogo e data) (Timbro e firma autorizzata)

MODULO C) richiesta divulgazione DATI da società segnalante INDIRETTA

*La parte seguente è riservata unicamente alle **società segnalanti INDIRETTE** che hanno optato per la scelta della divulgazione (sempre per il tramite della propria società segnalante DIRETTA). Le modalità di fornitura sono bilaterali e riferite al rapporto tra società segnalanti DIRETTE/INDIRETTE; la sottoscrizione del presente modulo ha solo valore informativo e statistico in quanto UCAMP deve essere informato della richiesta*

SEGMENTO DATI[3]

Richiesta alla propria società segnalante DIRETTA del servizio Divulgazione giornaliera

☐ **SI**

☐ **NO**

Marcare ("X") la modalità prescelta (doppio click sul riquadro prescelto e impostare il parametro "VALORE PREDEFINITO" con l'opzione "SELEZIONATO")

(Luogo e data) (Timbro e firma autorizzata)

[3] la definizione dei DATI divulgabili e del relativo tracciato record è indicata nel manuale operativo (documento SIPAF-RI-001 Standard Applicativi)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico dalle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica cia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 7, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 2005, n. 194, è il seguente:

«Art. 7 *(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione).* — 1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'art. 2 e di informazioni di cui all'art. 3.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 166 del 2005, è il seguente:

«Art. 1 *(Sistema di prevenzione).* — 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "società segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il personale di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.

7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 166 del 2005 si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 166 del 2005 è la seguente:

«Art. 2 *(Dati che alimentano l'archivio informatizzato).* — 1. L'archivio informatizzato è alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorità giudiziaria;

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera *a)*;

c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorità giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 166 del 2005, è il seguente:

«Art. 3 *(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato).* — 1. Le singole società segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette società ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 166 del 2005 si veda la nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 7, comma 6, della citata legge n. 166 del 2005, è il seguente:

«6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 166 del 2005, è il seguente:

«Art. 5 *(Scambio di dati con la Banca d'Italia).* — 1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'art. 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.».

— Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 36 *(Archivio informatico).* — 1. Dopo l'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari).* — 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:

a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;

e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;

f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".

2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.

3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 166 del 2005, è il seguente:

«2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all' art. 16, primo comma, della stessa legge.».

«3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresì, anche d'iniziativa, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.».

— Il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionano preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 17:

— Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 181 del 4 luglio 2001 «definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 166 del 2005, si veda la nota all'art. 2.

07G0126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Istituzione del Servizio studi dipartimentale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 17 il quale, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), 21 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) 20 settembre 2005 e 5 aprile 2006, con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le norme vigenti in materia di contabilità di Stato e quelle contrattuali in materia di personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) istitutivo della Commissione tecnica per la finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474 del medesimo articolo è istituito un apposito servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, composto di personale appartenente al Dipartimento stesso, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento.

Ritenuta la necessità di assicurare l'immediata operatività del predetto servizio studi, nonché, nelle more della revisione organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 427, della citata legge n. 296 del 2006, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze già attribuite, adottando un decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more della revisione organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, così come determinate dai decreti ministeriali in premessa.

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive modificazioni, dopo il punto 2.12, sono inseriti i seguenti punti:

«2.12-*bis* - Servizio studi dipartimentale è posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato che ne stabilisce, con appositi provvedimenti, le modalità operative anche in relazione alle esigenze di coordinamento e di raccordo con gli altri uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. Il servizio è articolato, ferme restando le competenze degli altri uffici di livello dirigenziale generale, così come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, negli uffici dirigenziali non generali di seguito indicati, con le relative attribuzioni. Gli uffici del servizio svolgono, nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le attività necessarie ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474. Il servizio può, altresì, avvalersi, per specifici progetti, di dirigenti con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al punto 2.12-*ter*.

Ufficio I - *Area armonizzazione bilanci.*

Studio ed analisi in materia di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della lettera *a)* del comma 474 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Studi sulla evoluzione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e sulla armonizzazione della relativa classificazione. Supporto alle connesse applicazioni ed all'attuazione di progetti sperimentali di bilancio, monitoraggio e controllo. Studi in materia di bilancio e contabilità ambientale. Attività a carattere internazionale concernenti le materie di cui al comma 474 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Studi in materia economico-finanziaria e partecipazione a ricerche e studi a livello internazionale sui bilanci pubblici e sui principi internazionali di contabilità pubblica. Referenza con gli organismi e le istituzioni internazionali e rapporti di collaborazione e partecipazione a progetti di cooperazione internazionale in materia economico-finanziaria.

Elaborazione, illustrazione e pubblicazione di documenti informativi sulla struttura del bilanci dello Stato e della finanza pubblica nazionale.

Ufficio II - *Area monitoraggio, valutazione e analisi della spesa pubblica.*

Attività finalizzate alla realizzazione del programma straordinario di analisi e valutazione di spesa delle amministrazioni centrali di cui al comma 480 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Studi in materia di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione del controllo di gestione ai fini della verifica dei risultati dell'azione amministrativa e della programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Studi in materia di definizione di principi per il consolidamento dei bilanci economici delle amministrazioni pubbliche. Studio ed analisi in materia di attività di monitoraggio sui flussi di spesa in relazione alle attività della commissione tecnica ai sensi della lettera *c)* del comma 474 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Attività di supporto agli uffici competenti in materia di monitoraggio della spesa e di analisi delle relative componenti. Attività a carattere internazionale riguardante la partecipazione progetti, ricerche e studi a livello internazionale sulle metodologie di controllo interno, di misurazione delle performance.

Ufficio III - *Area coordinamento rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali.*

Studio ed analisi in materia di definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento ai rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ai sensi della lettera *b)* del comma 474 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Analisi dei dati relativi al ricorso al mercato da parte delle regioni e degli altri enti locali e sulla regionalizzazione della spesa statale. Sviluppo dell'analisi regionale dell'economia e della finanza pubblica. Studio ed analisi in materia di definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento del sistema tributario, ai sensi della lettera *b)* del comma 474 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Studio, analisi e pubblicazioni sull'andamento delle entrate dello Stato. Supporto agli uffici competenti relativamente a problematiche in materia fiscale, nonché sull'andamento del relativo gettito anche al fine di concorrere al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Ufficio IV - *Area modellistica e banche dati.*

Predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria, coordinamento dell'area modellistica del dipartimento, elaborazione e sviluppo di nuovi modelli econometrici, in collaborazione con competenti uffici dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica. Studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica.

2.12-*ter* - Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della Ragioneria gene-

rale dello Stato, sono assegnati al medesimo Dipartimento sette posti di funzione di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.».

2. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, l'incarico di preposto al servizio studi di cui al comma 1 è attribuito ad un dirigente già incaricato di funzioni dirigenziali generali. Sono, altresì, utilizzati due posti di funzione dirigenziale non generale che si rendono disponibili a seguito della soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, disposta dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 e successive modificazioni, al punto 2.3.3, i numeri «148» e «86» sono sostituiti, rispettivamente, dai numeri «141» e «79», al punto 2.4 sono soppressi gli uffici XV e XVII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le cui funzioni, ad esclusione di quelle espressamente attribuite agli uffici istituiti con il presente decreto, saranno attribuite, con successivo decreto ministeriale, ad altri uffici del medesimo Ispettorato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 129

07A06839

DECRETO 23 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 54880 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 giugno 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 giugno 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 giugno 2007, entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 giugno 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 giugno 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 giugno 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici dell'ACI del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'ACI di Aosta - pubblico registro automobilistico, il 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 25 giugno 2007, n. 1476, ha comunicato che, a causa di un blocco delle procedure e la reingegnerizzazione nella giornata del 2 luglio 2007, l'Ufficio provinciale sarebbe rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

La Procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 4074/APC/07 del 29 giugno 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 78/2007 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 12 luglio 2007

Il direttore regionale: TIEZZI

07A06723

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando, 38, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0007243 del 22 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 luglio 2007, adeguamenti tecnico-informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007 prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06707

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura degli sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico - della Spezia il 2 luglio 2007, per adeguamento sistemi informatici per la gestione di nuove province sarde.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato - con nota prot. n. UP SP/812 del 20 giugno 2007, la chiusura degli sportelli al pubblico il 2 luglio 2007, per adeguamento sistemi informatici per la gestione di nuove province sarde.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 1173 del 5 luglio 2007 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi del'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A06797

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura degli sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico - di Genova il 2 luglio 2007, dalle ore 8 alle ore 12,30, per consentire l'aggiornamento dei sistemi e delle tabelle per la gestione delle nuove province sarde.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato - con nota prot. n. UP GE/3918 del 28 giugno 2007, la chiusura degli sportelli al pubblico il 2 luglio 2007, dalle ore 8 alle ore 12,30, per l'aggiornamento dei sistemi e delle tabelle per la gestione delle nuove province sarde.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 1195 del 5 luglio 2007 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A06798

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0001746/07 del 3 luglio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007 prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06708

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Pavia ha comunicato, con nota prot. n. P/1705 del 3 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007 prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06709

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari dal 29 giugno al 6 luglio 2007 a causa del cambio di sede e aggiornamento dei sistemi informatici.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nei suddetti giorni a causa del cambio di sede e aggiornamento dei sistemi informatici; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto del 26 giugno 2007, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2971/2.1.S. del 9 luglio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A06869

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per assemblea del personale il giorno 27 giugno 2007.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 luglio 2007

p. *Il direttore regionale:* PIRANI

07A06868

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2007 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 4,07 per cento.

07A06992

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfacaina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1518 dell'11 luglio 2007

Medicinale: ALFACAINA.

Titolare A.I.C.: Dentsply France S.a.s. con sede legale e domicilio in 17 Rue Michael Faraday, 78180 - Montigny Le Bretonneux (Francia).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 028418010 - «N 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 028418022 - «SP 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile» 100 tubofiale 1,8 ml;

a:

A.I.C. n. 028418010 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200000» 100 cartucce da 1,8 ml;

A.I.C. n. 028418022 - «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100000» 100 cartucce da 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Overal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1525 dell'11 luglio 2007

Medicinale: OVERAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano - codice fiscale 00714810157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026728016 - «150 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film;

varia in:

A.I.C. n. 026728016 - «150 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

AI.C. n. 026728030 - «bambini compresse dispersibili» 12 compresse;

varia in:

A.I.C. n. 026728030 - «bambini 50 mg compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 026728055 - «300 mg compresse rivestite con film» 6 compresse rivestite con film;

varia in:

A.I.C. n. 026728055 - «300 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Articaina Anister»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1526 dell'11 luglio 2007

Medicinale: ARTICAINA ANISTER.

Titolare A.I.C.: Anister S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giosuè Carducci, 32 - 20123 Milano - codice fiscale 04917400964.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031530013 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale da 1,8 ml;

A.I.C. n. 031530025 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale da 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actiribexen»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1539 dell'11 luglio 2007

Medicinale: ACTIRIBEXEN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina) codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: 42.a.1 modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla validità del prodotto finito come confezionato per la vendita:

da: 5 anni;

a: 4 anni,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020918114 - bb 12 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06791

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 21 giugno 2007 della Banca d'Italia, recante: «Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2007).

Nell'allegato al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2007, alla pag. 46, seconda colonna, lettera ii), al quarto rigo, dove è scritto: «il termine di approvazione è fissato in *settanta* giorni, ...», leggasi: «il termine di approvazione è fissato in *sessanta* giorni, ...».

07A07014

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-175) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.